



getto quelle disposizioni che valgono ad eliminare una simile illusione, e ciò per non creare precedenti che potrebbero indurre alla presentazione di altri progetti basati su una presunta facilità di ottenere finanziamenti da parte delle Imprese di assicurazione in nesso con la stipulazione di polizze vita.

Da questo punto di vista appare pericolosa la norma dell'art. 20 del provvedimento proposto, la quale dispone che: "i mutui di cui all'articolo precedente saranno concessi... fino a concorrenza massima dell'ammontare dei capitali assicurati con le polizze caso".

Sul piano tecnico è da rilevare che la legge contiene prescrizioni di ordine assicurativo incompatibili con le norme tecniche di carattere generale che reggono il ramo vita; queste prescrizioni potrebbero avere sfavorevoli ripercussioni sullo sviluppo del ramo, creando nel pubblico l'aspettativa di formule che le Imprese non sono in grado di praticare; occorre perciò evitare simili prescrizioni, nonché ogni norma di dettaglio relativa alle caratteristiche della polizza ed in particolare quelle contenute nell'art. 21, secondo il quale "la polizza ca